




PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO (PPR)
DM 119/2023

Dicembre 2025



Contenuti della sessione

- ✓ La definizione di “preparazione per il riutilizzo”
- ✓ Confronto tra la preparazione per il riutilizzo e altre attività di gestione
- ✓ DM 119/2023 procedura semplificata in vigore dal 16 settembre 2023
 - . Modalità operative
 - . Requisiti minimi di qualificazione degli operatori
 - . Dotazioni tecniche e strutturali
 - . Tracciabilità e Adempimenti documentali
- ✓ Applicazione al settore edilizio del DM 119/2023
- ✓ Preparazione al riutilizzo dei RAEE
- ✓ Aspetti sanzionatori
- ✓ Analisi autorizzazione semplificata alla preparazione per il riutilizzo
- ✓ Quesiti



Priorità nella gestione nella gestione dei rifiuti




Art. 179 D.Lgs. 152/2006 succ. mod.

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) prevenzione;
 - b) **preparazione per il riutilizzo;**
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.

Ordine di priorità di ciò che costituisce la **migliore opzione ambientale**.

Nota MITE 14 maggio 2021 La deroga alle priorità può essere concessa solo ed esclusivamente se è prevista all'interno dei piani e dei programmi, e attraverso un procedimento autorizzativo preventivo **debitamente motivato, che non legittima le amministrazioni e gli enti ad emanare atti derogatori** successivi per quelle fasi di gestione dei rifiuti che sono già state avviate. [...]

Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità **qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione (...)**



Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo

Riutilizzo qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (art. 183, comma 1, lettera r)



Azione di prevenzione


*Il riutilizzo riguarda un **prodotto** o una componente che non è rifiuto*

Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere re-impiegati **senza altro pretrattamento** (art. 183, comma 1, lett. q) finalizzati all'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti **conformi al modello originario**.



Attività di recupero

*La preparazione per il riutilizzo riguarda un **rifiuto** e quindi compreso nelle forme di recupero di materia e necessita di un'autorizzazione.*



Recupero e riciclaggio



Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Recupero di materia: qualsiasi operazione diversa dal recupero di energia e ritrattamento per ottenere combustibili. Comprende, tra l'altro la preparazione al riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.




R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**comprese la preparazione per il riutilizzo ..**)

R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (**comprese la preparazione per il riutilizzo**)

R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (**compresa la preparazione per il riutilizzo ...**)

all. C D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116




Preparazione per il riutilizzo: rinvio al Regolamento

Articolo 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti)

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, **adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti**, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare **incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione**, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
2. I **regimi di responsabilità estesa del produttore** **adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo**, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.

Con l'emanazione della Direttiva 2018/851/UE sono stati introdotti ulteriori obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, da conseguirsi entro il 2025 (55%), 2030 (60%) e 2035 (65%).




Nuova Direttiva per il diritto alla riparazione

Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828, termine di recepimento il 31 luglio 2026 ,

prevede che


- i consumatori potranno avere a disposizione un “Modulo europeo di informazioni sulla riparazione” armonizzato;
- l’obbligo per i riparatori di beni, tecnicamente riparabili, di effettuare le riparazioni entro un periodo di tempo ragionevole a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;
- la creazione di una piattaforma online europea per la riparazione, costituita da piattaforme nazionali o sezioni nazionali che utilizzino l’interfaccia comune, utile a facilitare le interazioni tra consumatori e riparatori;
- qualora sia effettuata una riparazione, come rimedio per rendere i beni conformi, il periodo di responsabilità sia esteso di 12 mesi



Nuova Direttiva per il diritto alla riparazione

L'obbligo di riparazione si applica solo ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità.

1. Per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione ⁽¹⁾
2. Per le lavastoviglie per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione ⁽²⁾
3. Per gli apparecchi di refrigerazione, regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione ⁽³⁾
4. Per i display elettronici, regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione ⁽⁴⁾
5. Per le apparecchiature di saldatura, regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione ⁽⁵⁾
6. Per gli aspirapolvere, regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione ⁽⁶⁾
7. Per i server e prodotti di archiviazione dati, regolamento (UE) 2019/424 della Commissione ⁽⁷⁾
8. Per telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione ⁽⁸⁾
9. Per le asciugabiancheria per uso domestico, regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione ⁽⁹⁾
10. Per i beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri, regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾




Preparazione per il riutilizzo

Articolo 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti)

6. Gli **Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni** possono individuare:

- appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di **beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo**;
- apposite **aree adibite al deposito preliminare** alla raccolta dei rifiuti destinati alla **preparazione per il riutilizzo** e alla raccolta di beni riutilizzabili (**RIUTILIZZO**)
- spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da **destinare al riutilizzo**, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

Il DM 7/04/2025 *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti) definiscono le aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo*: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia **piccole operazioni di riparazione** finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta.




Preparazione per il riutilizzo e responsabilità estesa del produttore



Articolo 178- ter Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

e) assicurazione che i produttori del prodotto **garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore** circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la **preparazione per il riutilizzo**, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché' le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.

In riferimento ai rifiuti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, l'immissione sul mercato dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo non può qualificarsi quale «prima messa a disposizione», tale da generare nuovi oneri connessi all'applicazione del suddetto principio (DM 119/2023)



Preparazione per il riutilizzo RAEE


Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

Art. 6, comma 1, la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e **preparazione per il riutilizzo dei RAEE**, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.

Art. 7 _ 1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai **centri accreditati di preparazione per il riutilizzo**, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo ~~180-bis, comma 2~~, 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento.

2. Nei **centri di raccolta** sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.

2. Ove **non sia possibile rispettare** i criteri di priorità di cui al comma 1, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità di cui all'articolo 18.



Obiettivi di preparazione per il riutilizzo RAEE

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (all. V)

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1

[1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura] o 4

Apparecchiature di grandi dimensioni] dell'allegato III,

- recupero dell'85%,

- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%;

b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 [Schermi,

monitor ed apparecchiature dotate di schermi]

dell'allegato III,

- recupero dell'80 %

- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;


c) per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5

[Apparecchiature di piccole dimensioni] o 6 [Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni],

- recupero dell'75%

- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%

d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 [Lampade] dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %.



Preparazione per il riutilizzo e cessazione qualifica di rifiuti

Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) (versione vigente)

Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio ~~e la preparazione per il riutilizzo~~, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ~~la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;~~
- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Le attività di preparazione per il riutilizzo non rientrano nella disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, pur risolvendosi in un'attività di preparazione del rifiuto funzionale al reimpiego come prodotto.


Come specificato dalla Giurisprudenza (**Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5442 del 30 giugno 2022** e poi anche in altre pronunce successive, come la **n. 7818 del 2023**): la disciplina dell'**End of Waste (art. 184-ter)** è nata per regolare i casi in cui il rifiuto subisce una trasformazione sostanziale (spesso chimico-fisica) per diventare una "nuova materia prima" (es. riciclo della plastica o del metallo).

La **preparazione per il riutilizzo**, invece, non trasforma la materia, ma si limita a rendere nuovamente funzionante un oggetto (es. riparare un elettrodomestico o pulire un imballaggio).

Secondo i giudici, applicare le complesse e rigide regole dell'**End of Waste** (che richiedono criteri specifici, analisi chimiche dei lotti, certificazioni complesse) alla semplice preparazione per il riutilizzo sarebbe **sproporzionato** e contrario alla logica dell'economia circolare. In sintesi, **sebbene il risultato finale sia lo stesso (il rifiuto non è più rifiuto), la strada normativa per arrivarci è diversa.**

Se controlli – ripari un oggetto, segui l'art. 183 (più semplice); se ricicli materiale per farne materia prima, segui l'art. 184-ter (più complesso).






Determinazione delle condizioni delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



articolo 214-ter, come introdotto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 (16/6/2023)

“L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, decorsi 90 giorni dalla comunicazione inizio attività, entro i quali le Province e le Città metropolitane verificano, secondo le modalità indicate nell'art. 216 il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2.




Determinazione delle condizioni delle operazioni di preparazioni e per il riutilizzo in forma semplificata

ultimo periodo del comma 8 articolo 214

è stabilito che “A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di **recupero dei rifiuti** può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia”

articolo 216, comma 1


“A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente”



Oggetto

D.M. 119/2023 [in vigore dal 16/09/2023] introduce una **procedura semplificata** per avviare le attività di preparazione per il riutilizzo e definisce:

- le modalità operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori
- le dotazioni tecniche e strutturali,
- le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
- le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- Le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.



Preparazione per il riutilizzo


Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter esser re-impiegati **senza altro pretrattamento** (art. 183 lett. q)

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto **rifiuti idonei** ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di **prodotti o componenti** di prodotti **conformi al modello originario**.
(Art. 3 DM 119/2023)

La **conformità** è garantita quando le operazioni consentono di ottenere prodotti o componenti che abbiano **finalità, caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza**.
(Art. 3 DM 119/2023)

Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020

Parametro tecnico di riferimento



Definizioni D.M. 119/2023

«Gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;


«Operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti presso il centro di cui alla lettera f

«Conferitore»

- il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- il gestore del centro di raccolta [...];
- il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori o abbia istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE [...];
- il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti;
- il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE [...];
- il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti;
- il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche.

NON sono previsti i conferimenti diretti dai commercianti (diversi dai RAEE) e quelli dai privati cittadini

Il centro di preparazione per il riutilizzo è l'impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo in conformità alle disposizioni del decreto.



Campo di applicazione

Elencazione tassativa delle tipologie di rifiuti ammessi alle operazioni di PRR in forma semplificata

- codici EER tabella 1 dell'allegato 1
- limite quantitativo massimo (espresso in tonnellate annue)

art. 6, comma 1

«I centri di preparazione per il riutilizzo **hanno caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell'allegato 1** e possono ricevere i rifiuti indicati nel **catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantità massime ivi individuate, conferiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)**».

Catalogo di rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e quantità massime impiegabili



Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime

Classe Merceologica (CM)	Codice EER	Descrizione	Quantità [t/a]
1	200307, 200138, 200139, 200140	Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti	100
2	200307, 200138, 200139, 200140	Mobili e cucine a gas e loro componenti	100
3	200307, 200138, 200140	Reti e materassi	10
4	200307	Pneumatici per biciclette	10
5	200307, 200138, 200139, 200140	Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti	100
6	200307, 200138, 200139, 200140	Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi e pagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m, ecc.)	100
7	200110, 200111	Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini	200
8	200138, 200139, 200140, 170201, 170203, 170402, 170405	Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti	100
9	200138, 200139, 200140	Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti	200



10	200140	Pentole padelle e stoviglie	100
11	170102, 170103, 170201, 200138	Pavimenti, rivestimenti, ceramiche	500
12	170201,170202, 170203,200102, 200138,200139, 200140	Porte/finestre e elementi costruttivi in legno, plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti	10
13	020104, 020110	Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l'attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre	100


Condizioni specifiche:

- (a) per le tipologie 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la preparazione per il riutilizzo comprende l'igienizzazione intesa come procedura o insieme di procedure atte a pulire e disinfeccare per rendere igienicamente sicuri i prodotti o componenti di prodotti con le seguenti specifiche:
- carica aerobica mesofila $< 10^6$ /g
 - streptococchi fecali $< 10^2$ /g
 - salmonella assenti su 20 g.
- (b) per le tipologie 11 e 12, i rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo sono integri e privi di difetti di struttura, possiedono adeguate misure dimensionali commerciali per il loro successivo riutilizzo.

→
ERRORE
Unità di superficie




Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime



Esclusioni preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

- a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- c) pile, batterie e accumulatori;
- d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- g) i veicoli fuori uso.




Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



La comunicazione di inizio attività deve:

- essere firmata dal gestore;
- essere conforme all'apposito modello contenuto nell'allegato 2 del DM 119/2023;
- indicare le **operazioni di PPR che il gestore intende svolgere**;
- attestare : a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'allegato 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5;
- essere corredata di una **relazione** che contenga tutte le informazioni relative all'attività;
- (..)
- contenere una apposita **autocertificazione del possesso di eventuali autorizzazioni ambientali** necessarie alle attività, la compatibilità edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall'inquinamento acustico e delle norme antincendio;
- contenere gli elaborati grafici indicati nel modello di cui all'allegato 2 (planimetria centro con indicazione delle varie sezioni, dell'ubicazione delle attrezzature e dei presidi ambientali) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso, da parte del gestore, dei richiesti requisiti soggettivi.






Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

L'Amministrazione dispone l'iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, informandone il gestore.

- Se l'amministrazione accerta, **in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva**, l'insussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività, dispone, **con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall'amministrazione entro il termine di trenta giorni** dalla comunicazione del provvedimento.
- In sede di **controllo successivo**, nel caso in cui l'amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo **non siano svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella comunicazione**, sospende le suddette attività, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell'amministrazione.





Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata


RINNOVO

La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata **ogni cinque anni**

In caso di variazione dei dati di cui alle lettere a) e c), comma 4, art. 4 del DM 119/2023:

- l'ubicazione e la planimetria del centro di preparazione per il riutilizzo;
- la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonché la descrizione delle operazioni di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature Utilizzate.






Verifica della conformità dei prodotti preparati per il riutilizzo

Il gestore deve:

- **individuare** preliminarmente, per ciascun prodotto (o componente di prodotti) da destinarsi al successivo reimpegno:
 - le finalità per le quali è stato concepito;
 - le sue caratteristiche merceologiche;
 - le garanzie per la sua sicurezza, così come previste dalla normativa tecnica di settore
 - i requisiti previsti per la sua immissione sul mercato;
- **verificare** se le attività di controllo, pulizia, smontaggio o riparazione a cui esso verrà sottoposto consentano di ottenere un prodotto o un componente di prodotti.




Prodotto ottenuto – conformità - etichettatura

Il prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo è munito di **etichetta** recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».

Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l'etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato.


Per i PPRAEE si applicano le modalità di cui all'articolo 7, comma 5. [Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l'indicazione «PPRAEE», apposta dall'operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.]



Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo

1. Per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti (..)
2. [...] l'impresa individuale o la società che svolge le attività di preparazione per il riutilizzo deve: essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; non trovarsi, in sede di presentazione della comunicazione, in stato di liquidazione o essere, comunque, soggetto ad una procedura concorsuale con finalità liquidativa.
3. **Gli operatori devono possedere idonea capacità tecnica in relazione alla specifica operazione** cui sono preposti, dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'allegato 1, paragrafo 4.
4. Compatibilmente con l'organizzazione del centro di preparazione per il riutilizzo, per le attività di minore complessità possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate e a rischio di esclusione socio-economica.





Applicazione del DM 119/2023 al settore edilizio

Per quanto di specifico interesse per il comparto dell'edilizia e delle costruzioni sono ricompresi fra i rifiuti ammessi alle operazioni PPR i rifiuti classificati con i seguenti codici EER:

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 02 01 legno

17 02 02 vetro


17 02 03 plastica

17 04 02 alluminio

17 04 05 ferro e acciaio

Tipologie di rifiuti:

cancelli in metallo, in legno o in plastica; serrature e loro componenti; pavimenti; rivestimenti; ceramiche; porte/finestre e elementi costruttivi in legno, plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti.




Applicazione del DM 119/2023 al settore edilizio

La preparazione per il riutilizzo può avere una valenza importante nel caso dei rifiuti edili (famiglia del codice EER 17).

- creare una nuova opportunità imprenditoriale centrata sulla preparazione per il riutilizzo di alcuni manufatti (travi, cancelli, piastrelle, porte, finestre, etc.) che possono essere riutilizzati con la stessa funzione in nuove applicazioni;
- allungare il tempo di vita di alcuni manufatti che in tal modo vengono sottratti al flusso di gestione dei rifiuti, tradizionalmente avviato verso il recupero mediante trattamento;
- diminuire, seppure non in modo particolarmente significativo, le quantità di rifiuti da C&D avviate a recupero o smaltimento;

Il centro di preparazione per il riutilizzo può coincidere anche con una piattaforma di recupero dei rifiuti inerti.



Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

Presso il centro è tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni:

Sezione A - Conferimento:

- a) conferitore (estremi identificativi);
- b) data del conferimento;
- c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica RAEE, categoria e, per i conferimenti aventi a oggetto sole componenti, anche sintetica descrizione-
- d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto.

In fase di accettazione ad ogni rifiuto è attribuito un **codice univoco**.


Gestione B - Gestione:

- a) **quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni** di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per **codice univoco**;
- b) **tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo**, per ciascuna **classe merceologica** e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo;
- c) **quantità dei prodotti ottenuti** dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto.
- c) per i PPRAEE, l'indicazione del peso e' effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE.

«codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell'ambito delle successive operazioni;



art. 6 D.M. 119/2023



DATI PRESENTI NELLO SCHEDARIO/AREA SCHEDARIO DEL REGISTRO



Sezione A - Conferimento:

- a) estremi identificativi conferitore
 - tipologia del soggetto
- b) data del conferimento;
- c) codice EER dei rifiuti conferiti
 - classe merceologica
- d) quantitativo in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti (in base alla tipologia di prodotto)

Codice univoco?

Gestione B - Gestione:



- a) **quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni di preparazione per il riutilizzo:**
classe merceologica, codice EER e **codice univoco**;
- b) **tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo**, per ciascuna **classe merceologica** e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo;
- c) **quantità dei prodotti ottenuti** dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto.

**servizio di raccolta
centro di raccolta
impianto di trattamento
utenze non domestiche**

Sezione C - Cessione:

- a) quantità e numero di **prodotti e/o componenti di prodotto ceduti** per il riutilizzo;
- b) quantità e **codice EER** dei **rifiuti prodotti nel centro** e destinati presso altri impianti di trattamento.


**controllo
pulizia
smontaggio
riparazione**



Dotazioni Tecniche e Tracciabilità dei centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

4. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni [il registro cronologico di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs. 152/2006 per 3 anni].
5. La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all'allegato 1, effettuata presso lo stesso centro, è pari ad un anno dalla data di ricezione dei rifiuti. La quantità stoccabile non può mai eccedere le quantità massime impiegabili individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non può superare la capacità massima di messa in riserva.
7. Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 è consentito esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita






Dotazioni strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo

5. Modalità di accettazione dei rifiuti:

Le modalità di accettazione, all'atto del ricevimento dei rifiuti, consistono nella verifica e nel controllo della conformità degli stessi alle specifiche che ciascun gestore dovrà definire in un **apposito regolamento interno**, predisposto in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere e reso noto al conferitore al momento della programmazione del conferimento.

In caso sia accertata la non conformità dei rifiuti conferiti, il carico è respinto con annotazione sul formulario, ove previsto.





Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



Per i centri di preparazione per il riutilizzo lo schedario sostituisce il registro cronologici di carico e scarico RENTRI?


1) l'art. 214 ter **non dispone** che il Regolamento individui:

- specifiche modalità semplificate in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del Dl.gs. 152/2006 per la gestione dei centri di riutilizzo;
- che i gestori del centro di utilizzo adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione di uno schedario.

2) Il centro di riutilizzo è un impianto di recupero di materia autorizzato con procedure semplificate)

Nell'unico caso analogo di modalità semplificate della gestione dei RAEE da parte della distribuzione il DM 65/2010 disciplina le modalità di tenuta dello schedario su espressa previsione di norme di legge:

Decreto Legislativo 151/2005 art 6 c 1 -bis *"Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b) nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto".*




Dotazioni strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo

2.1 Il centro, provvisto di adeguata recinzione lungo tutto il perimetro one costituito da un locale chiuso o da area con copertura (..)

2.2 Le operazioni on devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2.3 Il centro è dotato di:


- a) **una sezione di conferimento e messa in riserva** dei rifiuti di dimensioni idonee per assicurare un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita, allestita con attrezzature (cassoni, contenitori o scaffali) adeguate alla corretta conservazione dei rifiuti differenziati per classe merceologica e codice EER tra quelli indicati nelle tabelle di cui al presente allegato, in modo da non pregiudicarne l'integrità ai fini della loro preparazione per il riutilizzo;
- b) **una sezione operativa adeguatamente attrezzata e organizzata** in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere;
- c) una **sezione di immagazzinamento** e cessione dei prodotti o componenti di prodotti per il successivo riutilizzo;
- d) sezione **di stoccaggio dei rifiuti prodotti recuperabili** derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinare ad impianti di recupero;
- e) sezione di **stoccaggio dei rifiuti prodotti non recuperabili** risultanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinarsi allo smaltimento;
- f) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
- g) adeguato sistema di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi.



Dotazioni strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo

4. Requisiti minimi degli operatori: gli operatori devono possedere, ad esclusione delle persone svantaggiate impiegate in percorsi di inserimento lavorativo, almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
 - a) diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore di attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;
 - b) attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
 - c) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni.





Preparazione per il riutilizzo RAEE


La norma EN 50614:2020, elaborata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) per **incoraggiare** la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e **fornire un quadro di riferimento** e per **garantire** ai consumatori la sicurezza e la qualità delle apparecchiature reimmesse sul mercato (visto del DM 119/2023).

Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica elabora norme comuni europee per il trattamento dei RAEE.
Tra il 2014 e il 2020 il CENELEC ha elaborato tredici norme. La loro applicazione rimane volontaria, sebbene la Commissione, ai sensi della direttiva RAEE, possa stabilire sulla loro base norme minime di qualità a livello dell'UE (il che non era avvenuto fino a gennaio 2021).

I **criteri minimi** per verificare l'idoneità dei RAEE preparati per il riutilizzo sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5. (art. 3 DM 119/2023)

La **conformità** è garantita dalla **normativa tecnica di settore** ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

Le **attività di preparazione per il riutilizzo** dei RAEE sono improntate alla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 4 (art. 7 DM 119/2023).



Centri di preparazione per il riutilizzo RAEE


I **centri di preparazione per il riutilizzo** sono impianti con **caratteristiche e dotazioni tecniche** conformi a quanto previsto:

- nell'allegato 1 del DM 119/2023 Caratteristiche e dotazioni tecniche
- nell'allegato VII D.legs. 49/2014 Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento
- nell' allegato VIII D.legs. 49/2014 Requisiti tecnici degli impianti di trattamento

e potranno **ricevere i rifiuti indicati nel catalogo** di cui al medesimo allegato medesimo allegato, **entro le quantità massime nello stesso individuate**:

Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime

Classe Merceologica (CM)	Codice CER	Descrizione	Quantità [t/a]
14	160214 160216 200136	Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i componenti, del rifiuto e i toner; elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi di telefonia, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l'illuminazione; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.	500



Requisiti tecnici per il processo di preparazione per il riutilizzo

- 5.1 Ricezione dei RAEE
- 5.2 Valutazione aspetti di sicurezza
- 5.3 Prove di funzionalità adeguate
- 5.4 Bonifica dati
- 5.7 Smontaggio e gestione componenti e accessori
- 5.8 Riparazione
- 5.9 Pulizia
- 5.10 Garanzia di qualità


Ogni RAEE valutato per la preparazione al riutilizzo deve essere testato per la sicurezza in conformità con la procedura di test di sicurezza documentata. **L'obbligo di testare la sicurezza dei componenti non si applica quando il componente è e rimarrà parte integrante dell'intero prodotto.**

I RAEE non adatti alla preparazione per il riutilizzo possono essere smontati per recuperare altri componenti che possono essere adatti all'uso nel processo di preparazione al riutilizzo di altri RAEE.

I componenti e gli accessori non idonei alla preparazione per il riutilizzo devono essere assegnati per il trattamento.

L'operatore che prepara per il riutilizzo documenta una procedura per stabilire la valutazione, le prove, gestione, archiviazione e tracciamento dei componenti utilizzati per riparare i RAEE in fase di preparazione per il riutilizzo.


Un responsabile o un supervisore deve eseguire test casuali sulle AEE o sui componenti AEE preparati per il riutilizzo per confermare la qualità delle AEE o dei componenti AEE risultanti dalla preparazione per il riutilizzo.



Preparazione per il riutilizzo dei RAEE

1. Le attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.2.
2. La capacità tecnica necessaria per l'esecuzione di attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre al possesso dei requisiti di cui all'allegato 1, paragrafo 4, anche l'aggiornamento professionale, a cura del Centro di coordinamento RAEE anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di AEE, da effettuarsi con cadenza biennale.
3. Il corretto trasferimento delle informazioni funzionali alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE è garantito dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi degli articoli 27 e 33, comma 5, lett. I), del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE

Requisiti minimi degli operatori



Preparazione per il riutilizzo dei RAEE

4. Le **caratteristiche e le dotazioni tecniche** dei centri di preparazione per il riutilizzo dei RAEE nonché le operazioni ivi effettuate sono **conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.**




- Principi di gestione

L'operatore che prepara per il riutilizzo deve

- garantire che **sia in atto un sistema di gestione** per tutte le attività nei settori della salute, sicurezza, ambiente e qualità (**attività e servizi e processi svolti presso la struttura**).

- Presupposti tecnici e infrastrutturali
- aree di stoccaggio
- strumenti e apparecchiature di prova utilizzati
- Formazione
- Tracciabilità

Per garantire la tracciabilità, le targhette identificative dei produttori non devono essere rimosse. La preparazione per l'operatore del riutilizzo aggiunge **un'etichetta come da 6.2.**




Informazione agli impianti di trattamento (Art. 27 D. Legls.49/2014)

Per agevolare la (...) preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE,
I produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonché ai **centri
di preparazione per il riutilizzo**:

- **informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato;**
- per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato (...) le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato;
- per consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le informazioni (...) indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose.

Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici, anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.



Preparazione per il riutilizzo dei RAEE



5. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di **etichetta recante l'indicazione «PPRAEE»**, apposta dall'operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.6.

L'etichetta contiene almeno le seguenti informazioni:

- riferimento alla componente o PPRAEE conforme al presente documento;

- nome e coordinate dell'operatore ch prepara al riutilizzo;

- numero unico di identificazione o di vendita dell'attrezzatura

L'etichetta fissata a un componente REEE o REEE deve essere:

- fissato in modo sicuro;


- accessibile;

- leggibile, e

— durabile.

L'etichetta può essere fissata su una superficie interna con lo stesso livello di accessibilità come la targa di classificazione del produttore senza l'uso di utensili.

L'operatore addetto alla preparazione del riutilizzo deve garantire la leggibilità e la durata delle etichette utilizzate



Preparazione per il riutilizzo dei RAEE




6. Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le **informazioni nei confronti dei consumatori** ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3.

In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo

Per ogni REEE venduto o donato, le informazioni sono rese disponibili su:

- un manuale d'uso specifico o informazioni sul prodotto;
- l'installazione e l'uso sicuri;
- funzioni lavorative e funzioni non lavorative (se del caso);
- informazioni sulla garanzia in forma scritta o elettronica, come stabilito ;
- nome e recapito dell'operatore che si prepara al riutilizzo, come specificato nell'etichettatura



Preparazione per il riutilizzo dei RAEE




7. I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla garanzia di conformità per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto, in virtù di idoneo certificato nel quale sono rese espressamente note le condizioni per la sostituzione, per la riparazione o per il rimborso, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.4.

Qualsiasi pezzo di AEE venduto o donato a un cliente finale (ad esempio un privato o un'azienda per uso personale) deve essere coperto da una **garanzia commerciale AEE con un periodo di tempo definito per uso personale**) deve essere coperto da una garanzia commerciale sulle AEE con un periodo di tempo definito di almeno 90 giorni dalla data di fornitura al nuovo utente.

La vendita o la donazione di ogni pezzo di AEE o componente di AEE a un'altra parte che non sia un utente finale deve essere coperta da una garanzia AEE in base alle condizioni commerciali offerte dall'operatore di operatore di preparazione per il riutilizzo.

Le garanzie si applicano anche alle AEE o ai componenti AEE esportati.

I dettagli della procedura di garanzia delle AEE devono essere documentati dall'operatore di preparazione per il riutilizzo al fine di includere le modalità con cui le AEE o i componenti di AEE che non funzionano come specificato durante il periodo di garanzia saranno riparati, sostituiti o il costo di acquisto sarà rimborsato, a seconda di quanto concordato nella clausola di garanzia al momento della vendita.




Preparazione per il riutilizzo dei RAEE



8. Il gestore è tenuto a iscrivere, senza ulteriori oneri, il proprio centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE in una apposita sezione dell'elenco previsto all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014 e a comunicare annualmente le quantità e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo

il Centro di coordinamento RAEE predisponde ha predisposto apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.




Tracciabilità e comunicazioni

Articolo 19, comma 5 e 6 , D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49

I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti.

6. Sulla base delle informazioni acquisite in adempimento agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 i titolari degli impianti comunicano annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.



In sintesi

Il gestore del centro di preparazione al riutilizzo RAEE


1) garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori;

2) Appone etichetta EN 50614:2020

3) Garanzia durata min 12 mesi (rilasciata dal «Centro»)

Performance Safety / Functionality / Quality , cfr EN 50614:2020 L

NOTA: Gli impianti di trattamento accreditati con il CdC RAEE lavorano nel rispetto dei requisiti dello standard CENELEC EN 50625




Nuova disciplina sulle sanzioni in materia di gestione rifiuti

La legge n° 147 del 3/10/2025 ha convertito il Decreto-legge 116/2025 modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento ambientale).

L'intervento normativo in vigore dall'8 ottobre 2025 non si limita ad apportare modifiche puntuali, ma riscrive il sistema sanzionatorio su alcune fattispecie ambientali previste nel D.L.vo 152/2006, nel Codice penale, nel D.L.vo 231/2001 e anche nel Codice della Strada con l'obiettivo di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti ambientali.

Le principali novità introdotte dalla Legge n. 147/2025 riguardano :


- inasprimento delle pene per abbandono e gestione illecita dei rifiuti;
- nuove fattispecie di reato per abbandono in casi particolari e combustione illecita;
- nuove sanzioni accessorie (sospensione patente e iscrizione all' Albo) e utilizzo della videosorveglianza per accertare le violazioni



Nuova disciplina sulle sanzioni in materia di gestione rifiuti

Il testo interviene **in modo sistematico sul D.lgs. n. 152/2006** nei seguenti articoli:

- Art. 255: **l'abbandono di rifiuti** non pericolosi è punito con ammende fino a 18.000 euro. Se effettuato con veicoli, scatta la sospensione della patente da 4 a 6 mesi.
- **Art. 255-bis e 255-ter: introdotti due nuovi delitti per l'abbandono in casi particolari e di rifiuti pericolosi, con pene fino a 6 anni e 6 mesi.**
- (al fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; o siti contaminati)
- Art. 256: la gestione non autorizzata di rifiuti diventa delitto, con aggravanti per pericolo ambientale e uso di veicoli. Prevista la confisca dei mezzi e delle aree.
- Art. 256-bis: la combustione illecita di rifiuti è punita con pene fino a 7 anni, aumentabili in caso di incendio.
- Art. 259: la spedizione illegale di rifiuti è trasformata in delitto, con reclusione da 1 a 5 anni.



Quesiti



Riparazione di una Aee **non rientrante nelle esclusioni del decreto preparazione al riutilizzo** (es. Condizionatore aria) eseguita presso unità locale consistente in sostituzione o riparazione di componenti funzionali (es. Motore, scheda) è una attività preparazione utilizzo?

Inoltre se si tratta di una semplice sostituzione di componenti non funzionali (es. Ventole griglia) non si tratta di attività di preparazione al riutilizzo?



CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it